


# Cig, nuove domande solo dal 18 giugno

## VIRUS E RIPRESA

### LAVORO



Domande entro 15 giorni e all'Inps altri 15 giorni per pagare l'acconto

Le aziende multilocalizzate possono continuare a fare richiesta al ministero

#### Enzo De Fusco

Le nuove domande di cassa integrazione con pagamento diretto dovranno essere presentate direttamente all'Inps ma solo dal 18 giugno. L'azienda ha tempo 15 giorni per trasmettere la domanda e l'Inps altri 15 giorni per pagare l'acconto. La nuova procedura è disegnata nell'articolo 22-quater del Dl 18/2020 introdotto dall'articolo 71 del Dl Rilancio.

Il nuovo articolo 22-quater prevede che i trattamenti di integrazione salariale in deroga, per i periodi successivi alle prime 9 settimane riconosciuti dalle regioni, sono concessi dall'Inps a domanda del datore di lavoro. Le aziende multilocalizzate po-

tranno continuare a presentare le domande al ministero del Lavoro.

Il comma 3 stabilisce che la domanda di concessione del trattamento può essere trasmessa, decorso 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, alla sede Inps territorialmente competente. Dopo i 30 giorni la norma prevede due termini distinti di presentazione delle domande: entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (comma 3) ed entro 15 giorni per le aziende che si avvalgono del pagamento diretto (comma 4). L'unica ipotesi che non prevede il pagamento diretto della cassa in deroga sembra essere quella prevista dall'articolo 22, comma 6bis, in cui sono richiamate le aziende multilocalizzate che possono essere autorizzate all'anticipo della prestazione con il successivo rimborso da parte dell'Inps.

Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto deve presentare, unitamente alla domanda, i dati essenziali per il calcolo e il pagamento di un acconto nella misura del 40 per cento. Per conoscere le modalità di presentazione dei dati bisognerà attendere una circolare Inps. Una volta ricevuta la domanda con la richiesta di acconto della prestazione (che non dovrebbe rappresentare un obbligo) l'Inps ha tempo 15 giorni per autorizzare e disporre il pagamento del 40 per cento. L'anticipazione è calcolata sulle ore relative all'intero periodo richiesto.

Il datore di lavoro invia, in ogni caso, all'Inps tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro 30 giorni dell'erogazione dell'anticipazione.

L'Inps provvede al pagamento della cassa integrazione residua o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.

La norma prevede il recupero al datore di lavoro sul presupposto che sono le aziende che dichiarano le ore programmate da autorizzare. Charamente, spetterà poi all'azienda il successivo recupero delle somme sui lavoratori interessati.

I datori di lavoro per ogni periodo interessato comunicano all'Inps, entro il 20 del mese successivo, i dati necessari per il pagamento della prestazione effettiva con le modalità ancora da stabilire. Se il datore di lavoro non rispetta i termini stabiliti, il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Per le domande dei datori che richiedono il pagamento diretto per una prestazione relativa al periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, devono comunicare all'Inps i dati necessari per il pagamento entro l'8 giugno con modalità che saranno rese note dall'Istituto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Le novità del decreto Rilancio

### CIGO/FIS

• È necessario avviare l'informativa, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello

### CASSA IN DEROGA

• Introdotto l'obbligo dell'accordo sindacale anche per le aziende chiuse per ordinanza emanati per far fronte al Covid-19

della comunicazione preventiva

• **Per i datori di lavoro** dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche possono accedere alle nuove 9 settimane utilizzandole anche in modo continuativo

• **Per le aziende** che anticipano la cassa, la domanda va presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa (non più entro il quarto)

• Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ricompresa tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020

• Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione

• Prima di poter richiedere le ulteriori 4 settimane è necessario aver fruito dell'intero periodo di 14 settimane (9 + 4)

• **Per i datori di lavoro** dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche possono accedere alle nuove 9 settimane utilizzandole anche in modo continuativo

• Se l'azienda è stata autorizzata per un numero di settimane inferiori alle prime 9, prima di accedere al nuovo periodo stabilito dal DL Rilancio, devono richiedere l'autorizzazione per le residue settimane all'Ente di riferimento (Regione o Ministero)

• **Le aziende multilocalizzate** potranno anticipare la cassa integrazione ai propri dipendenti, le modalità sono da definire

• In ogni caso, le aziende sono tenute a presentare gli SR41 entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale

• **Per l'anno 2020**, le regioni possono concedere ulteriori periodi di trattamenti di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di 4 settimane utilizzando le risorse a loro disposizione